

Le *civil partnerships* inglesi: un esempio di discriminazione delle *opposite-sex couples*

di CHIARA CERSOSIMO

Il *Civil Partnership Act* (CPA), promulgato dal *British Parliament* nel 2004, si proponeva di assicurare alle coppie omosessuali una tutela giuridica “istituzionalizzata”, alternativa al matrimonio, ma pressoché identica sotto il profilo dei diritti e dei doveri. La reticenza della classe politica inglese alla rivisitazione del matrimonio, quale istituto riservato ai *partners* eterosessuali, aveva indotto il Parlamento a distaccarsi dalla tecnica legislativa propria dei paesi nordici, consistente in un rimando generalizzato alle disposizioni sul coniugio, quale fonte di regolamentazione delle *registered partnerships*, e ad adottare una tecnica normativa più rigorosa. Il CPA, al pari della *Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts* (2004) tedesca, si preoccupa(va) di indicare espressamente quali delle norme che regolano il rapporto coniugale fossero estendibili alle *partnerships*. La *ratio* alla base di suddetta scelta normativa era quella di dimostrare, seppur ad un livello prettamente formale, che le *partnerships* dessero vita ad uno *status* giuridico, quanto ad un regime legale, distinto e alternativo rispetto a quello matrimoniale.

Tuttavia, se si considera che la maggioranza delle norme dettate per il coniugio erano state estese ai *registered partners* e che, già a partire dal 2002, le coppie omosessuali godevano del diritto di adottare minori di età (*Adoption and Children Act*), un’effettiva distinzione, in punto di tutele giuridiche, tra coppie eterosessuali sposate e coppie *same-sex* registrate, non sussisteva. Tale situazione aveva, ben presto, fatto innalzare le critiche dell’opinione pubblica, quanto della dottrina, in merito alla discriminazione subita dai *partners same-sex*, cui era permesso accedere ad uno *status* pressoché identico a quello coniugale, ma privo, sotto il profilo del *nomen iuris*, del *golden label* matrimoniale.

La situazione si capovolve quando nel 2013 il Parlamento, senza provvedere alla contestuale abrogazione del CPA, approvò il *Marriage Same Sex Couples Act* (MSSCA). A partire da questo momento, le coppie *same-sex* vennero legittimate a scegliere tra il matrimonio e la *civil partnership*, scelta che, invece, restava (e tuttora resta) preclusa alle *opposite-sex couples*.

Tale circostanza diede vita ad un’ingiusta disparità di trattamento tra coppie eterosessuali e omosessuali, su cui, di recente, è stata chiamata a pronunciarsi la *House of Lord* (*R v Secretary of State for International Development* [2018] UKSC 32).

I ricorrenti denunciavano la contrarietà del CPA all’art. 14 CEDU (divieto di discriminazione), letto in combinato disposto con l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), nella misura in cui preclude(va), alle *opposite-sex couples*, di costituire una *civil partnerships*.

Secondo giurisprudenza consolidata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, l'accesso alle *partnerships* rientra nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU e la disparità di trattamento delle coppie omosessuali e eterosessuali costituisce una discriminazione vietata ai sensi dell'art. 14 CEDU (*Schalk e Kopf c. Austria; Vallianatos c. Grecia; Oliari c. Italia*). Suddetta violazione è, tuttavia, esclusa qualora la disparità di trattamento sia giustificata, ovvero quando appaia proporzionata e necessaria alla luce dello scopo legittimo perseguito dalle autorità nazionali (*EB c. Francia*).

A tal proposito, la *House of Lord* ha rilevato che il Parlamento inglese, in sede di approvazione del MSSCA, aveva coscientemente deciso di non abrogare o modificare il CPA, nonostante prevedesse che tale scelta legislativa avrebbe provocato una discriminazione tra coppie *same-sex* e *opposite-sex*. La ragione di tale scelta legislativa era stata quella di far precedere, a qualunque intervento normativo, una serie di indagini sociali, volte a verificare se vi fosse o meno un numero consistente di coppie eterosessuali interessate ad entrare in una *civil partnership*. Tuttavia, suddette indagini, nel 2018, non avevano ancora riportato alcuna chiarificazione significativa sul punto e il Governo dichiarava di non essere in grado di prendere alcuna decisione.

L'esigenza di un periodo di riflessione e di analisi sul destino del CPA veniva addotto, dalle autorità statali, quale scopo legittimo, idoneo a giustificare il (temporaneo) trattamento discriminatorio riservato alle coppie eterosessuali.

Secondo la *House of Lords*, tuttavia, il mantenimento in vita di tale regime normativo per un periodo di tempo prolungato (superiore a cinque anni), ha causato il superamento del margine di discrezionalità concesso dall'art. 8 CEDU, alle autorità nazionali, al fine di regolamentare, in ambito domestico, l'esercizio del diritto alla vita familiare.

A giudizio della Suprema Corte, il Parlamento avrebbe potuto temperare l'effetto discriminatorio derivante dal MSSCA, scegliendo un'opzione alternativa all'inerzia legislativa, procrastinandone l'entrata in vigore, estendendo l'applicazione del CPA alle coppie di sesso opposto o sospendendo temporaneamente l'efficacia delle *partnerships*.

Alla luce di ciò, la *House of Lords* ha dichiarato l'incompatibilità del CPA con l'art. 14, letto in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, nella parte in cui preclude l'accesso delle coppie eterosessuali ad una *civil partnership*,

Tuttavia, in ragione del principio "*King in the Parliament*", centro motore del costituzionalismo inglese, suddetta dichiarazione di incompatibilità non ha alcun effetto immediato sulla legislazione considerata contraria alla CEDU, la quale resta valida ed efficace, anche nel procedimento giudiziario che ha dato vita al giudizio della *House of Lords* (*Section 4, Human Rights Act 1998*). Per sradicare la normativa viziata è, pertanto, sempre necessario l'intervento del Parlamento o, in alternativa, l'esercizio, da parte del Governo, del *summary power of*

amendment, concessogli dalla *section 10* del *Human Rights Act 1998*. Per tali ragioni, nonostante la dichiarazione d'incompatibilità con la CEDU dello scorso giugno 2018, il CPA continua ad essere vigente in nella sua versione originaria, perpetrando i suoi effetti discriminatori a danno delle coppie eterose